

Allegato "C" al Numero 19500 di Raccolta

STATUTO della "FONDAZIONE CLERICI rag. GIOVANNI e PAGLIUZZI DOMENICA, coniugi"

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, con sede in Racconigi, Piazza Carlo Alberto civico numero 1, la Fondazione denominata "FONDAZIONE CLERICI rag. GIOVANNI e PAGLIUZZI DOMENICA, coniugi", la quale svolgerà l'attività in tutto il territorio nazionale.

Art. 2

SCOPO

La Fondazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone la promozione, il sostegno, l'incentivazione e la diffusione:

A) della cultura, nelle sue più variegate interpretazioni, che possano avere vasta risonanza, anche nazionale: come i premi letterari tipo Bancarella, Campiello, Viareggio, Grinzane Cavour, eccetera;

B) dello sport, non visto esclusivamente come attività di antagonismo, ma come protagonista di stare insieme in modo sano; attività non ristretta nei confini di paese, ma come orizzonti più vasti e importanti;

C) di borse di studio come attestazione e incentivazione a raggiungere migliori e più significativi traguardi culturali e di scienza;

D) delle manifestazioni, degli spettacoli, come momento di svago, delle competizioni nelle sue forme più ampie e significative;

E) degli aiuti a chi si trova in gravi e accertate emergenze economi-

che, non con carattere continuativo, ma una tantum. Il sostegno è riservato a cittadini racconigesi da almeno cinque anni.

Art. 3

ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- Costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 4

PATRIMONIO

La fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il proprio patrimonio e con i proventi pervenuti alla Fondazione da parte di Enti e Privati ed in particolare il contributo che il Comune di Racconigi verserà alla Fondazione per le attività che verranno svolte dalle Associazioni sportive e culturali racconigesi.

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai beni indi-

cati nell'articolo 5) dell'atto costitutivo e dagli altri beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

ART. 5

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- Dai contributi degli aderenti e dei sostenitori;
- Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6

ENTRATE

- a) i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- b) le oblazioni o contributi erogati dal Comune o da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita della fondazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Art. 7

PARTECIPANTI ADERENTI (O ADERENTI)

Possono ottenere la qualifica di “aderenti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita – anche annualmente – dal consiglio di amministrazione.

La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 8

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Revisore.

Art. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione costituito da: Sindaco del Comune di Racconigi, Esecutore Testamentario, due consiglieri di Maggioranza e uno di Minoranza.

Il primo Consiglio di Amministrazione è costituito dal Sindaco e dall'Esecutore Testamentario, fino alla nomina degli altri membri da parte del Consiglio Comunale, a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi

componenti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che durerà in carica quanto il Consiglio Comunale, così come i Consiglieri di Maggioranza e Minoranza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Art. 10

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- Predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili;
- Nominare gli aderenti di cui all'articolo 7;
- Proporre eventuali modifiche statutarie;
- Nominare il segretario generale;
- Svolgere gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o dall'Esecutore Testamentario, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o posta certificata, inviati con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il gior-

	no e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia	
	fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di	
	un'ora di distanza da questa.	
	Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la pre-	
	senza della maggioranza dei membri in carica, in seconda convoca-	
	zione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.	
	In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere	
	pubblicate all'Albo Pretorio on line del Comune per almeno 15 (quin-	
	dici) giorni consecutivi, e qualunque cittadino potrà richiederne copia	
	e ricorrere avverso le decisioni qualora venga violata la volontà testa-	
	mentaria. I ricorsi dovranno essere inoltrati alla Prefettura di Cuneo.	
	L'assenza dell'Esecutore Testamentario alla seduta del Consiglio di	
	Amministrazione o la mancata firma di questi sulle deliberazioni ren-	
	deranno gli atti nulli, salvo in caso di assenza giustificata che dovrà	
	essere verbalizzata.	
	L'Esecutore Testamentario avrà diritto di veto sulle decisioni del Con-	
	siglio di Amministrazione qualora vengano violate le volontà testa-	
	mentarie.	
	L'attività propria della Fondazione sarà ispirata alle disposizioni previ-	
	ste dal fondatore in sede testamentaria.	
	Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal Segretario, redatto su apposito libro da tenersi con le modalità	
	previste per l'omologo libro delle società per azioni.	

Art. 11

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Art. 12

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, che di norma sarà il Segretario Comunale o altro delegato dal Consiglio di Amministrazione o un consigliere dello stesso Consiglio di Amministrazione, è nominato entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e durerà in carica fino al 30 (trenta) gennaio dell'anno seguente.

Al Segretario del Consiglio di Amministrazione sarà riconosciuta una indennità, per ogni seduta, che non potrà essere superiore a due ore di paga netta di un impiegato comunale di 7° livello, se non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario avrà l'incarico di curare la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, nonché di provvedere alle direttive del Presidente, e a quant'altro occorre per la gestione ordinaria dell'Ente.

	Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.	
	ART. 13	
	REVISORE	
	Il Revisore è nominato tra le persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili.	
	Art. 14	
	ESERCIZI FINANZIARI	
	L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio, preventivo e consuntivo, entro gli stessi termini previsti per i Comuni.	
	Entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e dai suoi componenti e portati all'approvazione del Consiglio Comunale.	
	Il bilancio di previsione annuale dovrà essere accompagnato da una relazione programmatica, nella quale saranno indicati gli indirizzi generali in cui si intende operare.	
	Art. 15	
	ESTINZIONE	
	In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità.	
	ART. 16	

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

PER INSERZIONE

RACCONIGI, 26 marzo 2013 (ventisei marzo duemilatredici).

In originale firmato:

GIANPIERO BRUNETTI

MARIA RAFFAELLA CLERICI

FORNASERO ANGELA GIOVANNA TESTE

SARA MARCELLA BRIZIO TESTE

FIGLIORELLA BORRO NOTAIO